



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 99 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Mario Rosario Morelli
decisione del 6 maggio 2020, deposito del 27 maggio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [144](#) e [243](#) del 2019, [30](#) e [31](#) del 2020

parole chiave:

AUTOMATISMI LEGISLATIVI – CIRCOLAZIONE STRADALE – REVOCA
DELLA PATENTE DI GUIDA – MISURE DI PREVENZIONE – POTERI DEL
PREFETTO – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 120, commi 2 e 3, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 4, 16 e 35 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento; manifesta inammissibilità

Il giudizio trae origine da quattro ordinanze di rimessione pervenute alla Corte, provenienti dal TAR Marche, dal Tribunale di Cagliari e dal Tribunale di Reggio Calabria che, per l'identità del *petitum in parte qua*, vengono riunite per essere esaminate e decise insieme da parte del giudice delle leggi. Tutte, infatti, avevano ad oggetto l'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come successivamente sostituito e modificato, in riferimento all'art. 3 e, nel caso dei primi due rimettenti, anche agli artt. 4, 16 e 35 della Costituzione.

Solo il Tribunale di Reggio Calabria, invece, aveva sollevato questione anche sul comma 3 dello stesso art. 120, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.: questione, tuttavia, dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile, perché del tutto irrilevante nel giudizio *a quo*.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della questione sollevata dal TAR Marche, la Corte, pur consapevole dei dubbi relativi alla sussistenza in concreto della giurisdizione del giudice *a quo*, ne afferma l'ammissibilità sulla base del consolidato orientamento secondo cui non spetta alla Corte sindacare l'affermata giurisdizione del giudice rimettente, salvo il caso in cui la stessa appaia *ictu oculi* manifestamente insussistente, cosa che nel caso di specie, anche sulla base della motivazione non implausibile fornita dal giudice amministrativo, non è.

Passando al merito, la questione, nella parte comune a tutte le ordinanze dei giudici *a quibus*, ovvero quella avente come parametro l'art. 3 Cost., viene ritenuta **fondata** dalla Corte.

L'art. 120 del codice della strada, dopo aver menzionato, nel primo comma, tra i soggetti che «[n]on possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono o sono stati sottoposti [...] alle misure di prevenzione», al secondo comma dispone che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, **il prefetto provvede alla revoca della patente di guida**».

La disposizione appena citata, nella parte in cui prevede l'automatismo della revoca della patente da parte del Prefetto, era già caduta sotto la scure della dichiarazione di illegittimità costituzionale della Corte in due diverse occasioni: una prima volta, con la [sentenza n. 22 del 2018](#), quando la Corte l'aveva censurata «nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente»; una seconda, recentissima, con la [sentenza n. 24 del 2020](#), laddove l'automatismo legislativo era stato colpito nella parte in cui imponeva inderogabilmente al Prefetto la revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale, qualunque essa fosse. La sentenza in oggetto, dunque, si inserisce all'interno di un filone giurisprudenziale ormai ben individuabile, di cui appare ulteriore, coerente svolgimento.

Essa, infatti, **colpisce ancora una volta l'automatismo della revoca prefettizia della patente, questa volta nella parte in cui si applica ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione**.

La Corte sottolinea come l'art. 4 del [d.lgs. n. 159 del 2011](#), nell'elencare le categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione, preveda una **serie di ipotesi estremamente variegata ed eterogenea**, riguardando «soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale –, ma anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (*ex art. 1, lettera b*), del d.lgs. n. 159 del 2011); tanto è vero che, sulla base della diversità di fattispecie e, dunque, della diversa pericolosità sociale di cui esse sono indice, le misure di prevenzione possono essere modulate diversamente, anche sotto l'aspetto temporale, da parte del Tribunale che le adotti.

È proprio a fronte di questa notevole varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale alla base delle misure di prevenzione, allora, che la Corte rileva **l'irragionevolezza del meccanismo che vi ricollega inderogabilmente sempre lo stesso identico effetto della revoca prefettizia della patente**; con l'ulteriore, paradossale effetto che la revoca della patente, limitando le possibilità di spostamento del destinatario, può costituire un gravoso ostacolo alla stessa «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione può essere prescritta dal Tribunale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

L'irragionevolezza dell'automatismo si traduce, dunque, in un *vulnus* recato all'art. 3 Cost. (mentre restano assorbite tutte le altre censure), cosicché la Corte procede a dichiarare **costituzionalmente illegittima la disposizione censurata nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della**

patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

L'aver eliminato il carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio di revoca, conclude la Corte, ha come effetto quello di consentire al Prefetto, caso per caso, «una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare».

Lorenzo Madau